

# Startup e pmi innovative, investimenti snelliti

LUCA DI NUNZIO E CLAUDIA SCANO

Principio di diritto dell' Agenzia delle entrate sui requisiti Startup e pmi innovative, investimenti semplificati. Il requisito dell' investimento prevalente può dirsi integrato anche al livello di comparto del fondo intermediario. Con il principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito dell' investimento prevalente in Startup e Pmi innovative, che gli Oicr sono chiamati a rispettare per essere considerati «intermediari qualificati» ai fini della spettanza del beneficio di cui all' art. 29 del dl. 179/2012 (detrazione per le persone fisiche e deduzione per le persone giuridiche commisurata a una quota del capitale investito), può essere integrato anche solo da un comparto dell' Oicr (e non dall' intero fondo), seguendo un approccio pass-through. È il caso di una Sgr che ha istituito due fondi comuni di investimento mobiliari alternativi di tipo chiuso non riservati: (i) il primo fondo prevede l' emissione di tre classi di quote che possono essere sottoscritte da soggetti Irpef e Ires, residenti o meno, e che possono accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in startup e pmi innovative; (ii) il secondo fondo prevede l' emissione di una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto, destinate a essere sottoscritte esclusivamente dal primo. La questione origina dalle disposizioni, art. 29 del dl. 179/2012 e nel dm 7 maggio 2019, che riconoscono, ai fini delle imposte sui redditi, una detrazione (per le persone fisiche) o una deduzione (per i soggetti Ires) pari al 30% dell' ammontare delle somme investite a titolo di



capitale sociale e di sovrapprezzo in: (i) Start-up innovative e (ii) piccole o medie **imprese** innovative. Gli investimenti in questione possono essere «diretti», ove effettuati direttamente dall' investitore in favore di start-up e **pmi** innovative, oppure «indiretti», per il tramite di intermediari, quali, per l' appunto, gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Tuttavia, ai fini della spettanza delle agevolazioni è necessario che l' Oicr intermediario possa considerarsi «intermediario qualificato». E per «intermediari qualificati» si intendono gli Oicr, istituiti in Italia o in altri Stati membri dell' Unione europea (o See), che al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l' investimento agevolato, detengano azioni o quote di start-up o **pmi** innovative per un valore pari almeno al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell' anzidetto periodo di imposta. In buona sostanza, è necessario che l' organismo intermediario rispetti il c.d. requisito «dell' investimento prevalente». Di qui il punto della questione, laddove per il tramite del richiamato principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che il criterio dell' investimento prevalente in startup e **pmi** innovative può dirsi soddisfatto, grazie ad un approccio pass-through, quand' anche il singolo comparto del fondo rispetti la veduta percentuale di investimento, considerando l' effetto demoltiplicativo del primo fondo rispetto al secondo. In tal modo, la verifica del requisito della prevalenza non interessa la totalità degli investimenti effettuati dal fondo ma può essere circoscritta alle attività riferibili ad un unico comparto dello stesso, consentendo quindi una più agevole diversificazione degli investimenti. © Riproduzione riservata.